



ORIGINALE

Provincia di Chieti

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C. F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2011\005

Chieti, lì 15/02/2011

- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Servizio: Ambiente
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Istruttore pratica: Ing. Marco Colalongo
- Sigla compilatore: glp
- Tel.: 0871 4084207 - 4084215; Fax: 0871-4084307
- E-mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
- Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che con istanza¹ della Ditta **IMBALLAGGI MANCINI SNC**² e a firma del legale rappresentante, sig. **Mancini Giovanni**, è stata richiesta, per la sede operativa sita in San Vito Chietino, **Contrada Paolini, 8**, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera derivanti dall'*emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di aspirazione segatura - Silos B*, ed in particolare :

nuovo impianto:

E2 - Silos segatura e trucioli di legno

PRESO ATTO

Della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

VISTO

Il vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Quinta, Titolo I e i relativi Allegati I, II, III, IV, V, VI, di seguito indicato Decreto;

VISTA

La Parte Quinta, Titolo I e i relativi allegati, del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito indicato Decreto,

La Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 - D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 - D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

La Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- sono stati assunti *provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*

¹ acquisita dalla Provincia di Chieti, Macrostruttura F - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 24375 del 20/04/2010, formalizzata con successiva integrazione, in atti prot. n. 31077 del 14/05/2010, richiesta con Ns. nota Prot. n. 25671 del 26/04/2010,

² C.F.: e P. IVA 01998780694 - iscrizione Camera di Commercio n. REA CH 144147 - sede legale in San Vito Chietino, Contrada Mancini, 35

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

- è stato istituito un apposito Ufficio all'interno della Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;
- è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;

La Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/2007) con oggetto: “Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”;

VISTO

Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/2007);

ATTESO

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconfigurabile, ai sensi del citato Decreto, all'Art. 269;

VISTO

Il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Commi 3 del Decreto, con atto Prot. n. 35958 del 04/06/2010 è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 36006 del 07/06/2010, ha convocato la prima riunione di conferenza dei servizi per il giorno 25/06/2010 nel corso della quale, avendo interessato:

- il Comune di San Vito Chietino (CH);
- L'A.S.L. (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di LANCIANO - VASTO;
- L'A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti);

si è proceduto, in via istruttoria, ad un contestuale eventuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, come da relativi verbali;

PRESO ATTO

1. **della** determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, di cui al verbale in data 25/06/2010, dal quale risulta il parere dei componenti la conferenza stessa ed in particolare:
 - del parere favorevole dell'A.R.T.A. (con prescrizioni);
 - del parere favorevole *Comune di San Vito Chietino*.
2. **della** Ns. nota Prot. n. 41439 del 25/06/2010 con la quale è stata trasmessa, con raccomandata A/R, la determinazione conclusiva favorevole di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 25/06/2010, agli Enti risultati assenti;
3. **dell'assenso della A.S.L. - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di LANCIANO - VASTO-** assunto ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. 241/90, il cui rappresentante non ha espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione procedente, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione della conferenza

che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 28/07/2010, Prot. n. 48316 e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO

che la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "spese istruttorie amministrative";

degli esiti della Certificazione della Camera di Commercio di Chieti, con dicitura antimafia, del 17/11/2010;

CONSIDERATO, inoltre

che per il rilascio dell'atto autorizzativo alle emissioni in atmosfera è previsto lo svolgimento di specifica conferenza dei servizi convocata dall'Ente procedente;

che i lavori della conferenza dei servizi si sono conclusi prima della pubblicazione della D.lgs. 128/10 che ha novellato la parte quinta del D.lgs. 152/06;

RITENUTO

che, a seguito di istruttoria conclusa, da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione assoggettata a relativa istruttoria si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento di merito;

di dover adottare tale provvedimento secondo quanto previsto dal Decreto vigente all'atto della conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi;

VISTO

l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **IMBALLAGGI MANCINI SNC^d**, come identificata in premessa, in qualità di gestore, alle emissioni in atmosfera con riferimento al sito operativo di San Vito Chietino, Contrada Paolini, 8 e derivanti dagli impianti di seguito specificati:

1.1. nuovo impianto:

1.1.1. E2 - Silos segatura e trucioli di legno

Art. 2

2.1. **Ai** sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di *15 (quindici) anni*, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.

2.2. Restano ferme le prescrizioni, in quanto applicabili, contenute nelle autorizzazioni già in essere e le condizioni di cui all'*Art. 269* del citato Decreto ed in particolare.

2.2.1. *Comma 7*, in ordine all'esercizio dell'impianto nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo;

4

⇒ **sulla base** dell'istanza acquisita al Ns. protocollo Prot. 24375 del 20/04/2010 e relativa documentazione tecnica allegata;

⇒ **sulla base** della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 25/06/2010, all'uopo predisposta, di cui al Verbale (*ALLEGATO 1*) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

⇒ **secondo** le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel *Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.)* datato 22/03/2010 sottoscritto dal legale rappresentante e avallati dall'ARTA (*ALLEGATO 2*). parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.2.2. *Comma 8, circa un eventuale aggiornamento dell'autorizzazione che comporti modifica sostanziale.*

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 2) del precedente Art. 1**, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2**;

4.2. altresì, **il rispetto** delle seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 5 del citato Decreto:

4.2.1. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;

pena l'applicazione dell'Art. 279 - Commi 3 - 4,

4.2.2. **comunicare**, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica dell'impianto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.

Altre restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire con l'ARTA in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali, salvo eventuali diverse disposizioni da parte dell'ARTA .

9.2. *Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;*

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione ambientale (AIA) di cui al D.Lgs. 59/2005, la relativa autorizzazione predisposta dall'Autorità Competente, di fatto sostituisca il presente atto anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al D.Lgs. 152/2006 - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi, valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del D.Lgs. 152/06, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Legale Rappresentante della Ditta **IMBALLAGGI MANCINI SNC**;

Copia autentica del presente atto viene trasmesso a:


- All'ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti;

- Al Comune di San Vito Chietino (CH);
- Alla ASL (Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica) di LANCIANO - VASTO;
- Alla REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell’Aria - SINA;
- Alla Polizia Provinciale (SEDE).

Art.15

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L’ESTENSORE
Arch. G La Palombara



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE
Ing. G. Meca





Provincia di Chieti

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

- Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
- Settore 7
- Servizio Tecnico Ambiente
- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
- Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
- Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

DITTA: Ditta IMBALLAGGI MANCINI SNC

D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07

sede legale: C.da Mancini, 35 - San Vito Chietino (CH)

sede operativa: C.da Paolini, 8 - San Vito Chietino (CH)

Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

Punti di emissione da autorizzare: E2 - Silos segatura e trucioli di legno

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 04.06.2010, prot. n. 35958, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 07.06.2010, prot. n. 36006 del responsabile del procedimento, è stata convocata la prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 25.06.2010;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile della sezione provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Lanciano - Vasto o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di San Vito Chietino;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.



TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2010 (duemiladieci)** il giorno **25 (venticinque)** del mese di **giugno** in Piazza Monsignor Venturi, 4 Chieti presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza di Marco Colalongo, con delega definitiva del responsabile del procedimento Pasquale De Fabritiis prot. n. 29751 del 12.05.2010. Le funzioni di segretario sono state svolte da Marco Colalongo.

Alle ore 10,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- il Dipartimento provinciale A.R.T.A. di Chieti Dott. Oscar Corsini;
- per il Comune di San Vito Chietino Ing. Corrado Veri.

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Lanciano – Vasto.

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:

Giovanni Mancini, coadiuvato dal tecnico consulente Ing. Alessandro Agrelli.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter procedurale della Conferenza, ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzativo messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma del D.Lgs 152/2006 Art. 269 Comma 3, la "*Conferenza*" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*);
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "*Conferenza di Servizi*" e deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero impianto.



A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta **IMBALLAGGI MANCINI SNC** datata 16.04.2010 (Ns prot. n. 24375 del 20.04.2010) e delle integrazioni trasmesse dalla Ditta con data 03.05.2010 (Ns. prot. N. 31077 del 14.05.2010) e invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella " Relazione Tecnica " prodotta dalla Ditta in rapporto :
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli.

Il rappresentante dell'ARTA, relativamente all'istanza presentata e al QRE datato 22.03.2010, evidenzia che ai sensi dei criteri tecnici riportati in ALLEGATO 3 DGR 517/07, in presenza di idonei sistemi di abbattimento i limiti di emissione degli sfiati-silos si intendono rispettati. Pertanto esprime parere favorevole, con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- Si prescrive che la Ditta sia dotata dei registri vidimati dalla Provincia su cui annotare le opere di manutenzione degli impianti di abbattimento.
- Si prescrive che la Ditta comunichi la data della messa in esercizio.

Il Presidente invita il Rappresentante del Comune di San Vito Chietino a voler esprimere il parere di competenza, anche in riferimento alla misura MD3 del Piano Regionale. per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA n. 98 speciale del 05.12.2007) e alla nota trasmessa dalla Ditta con data 03.05.2010.

Il Rappresentante del Comune esprime parere di competenza favorevole evidenziando che l'impianto risulta essere inserito in un'area destinata, in base al vigente PRG, anche alla piccola e media industria, e pertanto compatibile con quanto previsto dal Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria misura MD3.

Al termine degli interventi ha preso la parola il Presidente della conferenza che, anche in riferimento alla questione del rapporto tra assensi e prescrizioni espresse in Conferenza, ha sottolineato che la Conferenza di Servizi è una Conferenza di competenze nella quale ogni soggetto è, quindi, invitato ad esprimere le proprie determinazioni per quanto di competenza al fine del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Qualora, poi, in seguito alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni formulate dai soggetti invitati, e perciò degli adeguamenti progettuali determinati dall'accoglimento delle prescrizioni medesime, risultino interessati altri soggetti, questi saranno invitati ad esprimere le proprie determinazioni nell'ambito dello stesso iter procedurale per Conferenza, così come saranno tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'adeguamento progettuale, determinato dalle predette prescrizioni, tutti coloro che, pur essendosi espressi in precedenza rispetto alle prescrizioni stesse, successivamente ne risultassero comunque interessati.

Il Presidente ha, quindi, proposto quale termine per concludere l'iter procedurale 120 (centoventi) giorni. I rappresentanti dei soggetti intervenuti hanno concordato con la proposta del Presidente.

Ciò detto il Presidente alle ore 10,45 dichiarata chiusa la discussione sull'argomento invita ad uscire dall'aula tutti coloro che non hanno diritto di espressione del parere, ad eccezione del personale necessario al funzionamento dell'assemblea ed alla verbalizzazione della riunione.

Escono Successivamente il Presidente provvede a riassumere i punti essenziali e a raccogliere i singoli pareri.

il Presidente dà, pertanto, atto che, nell'ambito della riunione della Conferenza di Servizi sull'istanza per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativo a IMBALLAGGI MANCINI SNC



depositata in Conferenza, vengono acquisiti i seguenti pareri:

- ARTA Dip. Provinciale di Chieti;
- Comune di San Vito Chietino.

Si dà, pertanto, atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi, hanno prestato il proprio assenso le Amministrazioni in appresso elencate:

- ARTA Dip. Provinciale di Chieti;
- Comune di San Vito Chietino.

Per tutto quanto precede, si dà quindi atto che l'unanimità dei pareri di assenso sopra riportati costituisce determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.



Il Presidente alle ore 10,55 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della conferenza dei servizi all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 25.06.2010


Il Rappresentante della Ditta IMBALLAGGI MANCINI SNC


.....


Il Rappresentante dell'ARTA di Prov. Di Chieti



Il Rappresentante del Comune di San Vito Chietino



Il Presidente della Conferenza di Servizi





QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Impianto: **B) Imballaggi Mancini S.n.c. – Contrada Paolini, 8**

San Vito Chietino (CH)

Data 22 marzo 2010 li, San Vito Chietino (CH)

Allegato n. 2

Punto di Emissione	Provenienza	Portata [m ³ /h] (a 0 °C e 0.101 MPa)	Durata emissione (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentraz. inquinante in emissione [mg/Nm ³] (0° C 0.101 MPa)	Flusso di massa [kg/h]	Altezza punto emissione dal suolo [m]	Diametro [m] o sezione [m x m]	Tipo impianto di abbatt. (*)	Tenore di ossigeno
E2	Silos segatura e trucioli di legno	20.000	8h/g	Continua	Ambiente	Polveri	(**)	(**)	16	1,2	F.T.	

(*) C= ciclone; F.T. = filtro a tessuto;
 P.E. = precipitatore elettrostatico;
 A.U. = abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi;
 AS. = assorbitore; AD. = adsorbitore;
 P.T. = postcombustore termico;
 P.C. = postcombustore catalitico; Altri = specificare

Timbro e firma del Gestore

IMBALLAGGI MANCINI S.N.C.

Roberto Mancini
 Rappresentante

Mancini Giovanni

Timbro del tecnico abilitato



ALLEGATO N. 2

AUTORIZZAZIONE

**N. CH/2011/005 DEL
 15/02/2011 PAGINE N. 01**

(**) Ai sensi dell'Allegato3, punto B) della DGR n.517 del 25/05/07, il punto di emissioni è individuato senza il valore di concentrazione in emissione